

Allegato n. 2
Deliberazione n. 207
Riunione del 21 GIU 2012

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

STATUTO FEDERALE

h

G

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 - COSTITUZIONE

La Federazione Italiana Sport Bowling (d'ora in avanti "F.I.S.B.") è costituita dalle Associazioni Sportive dilettantistiche regolarmente affiliate, che praticano nel territorio nazionale lo sport del Bowling.

La F.I.S.B. è disciplinata dal Codice Civile, dal D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15, dallo Statuto del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 23 marzo 2004 e del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 giugno 2004., da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

La F.I.S.B., affiliata alla Fédération Internationale des Quilleurs (d'ora in avanti "F.I.Q.") - della quale accetta Statuti e Regolamenti, se non in contrasto con il CIO e il CONI - riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (d'ora in avanti "C.I.O.") e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in avanti "C.O.N.I.") quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale ed è la sola qualificata a disciplinare in Italia lo sport del Bowling ed a rappresentarlo in campo internazionale.

La F.I.S.B., persona giuridica di diritto privato ai sensi del citato D.Lgs. 8 gennaio 2004, n.15, è attualmente disciplina sportiva associata al C.O.N.I.

La F.I.S.B. è estranea ad ogni discriminazione razziale, religiosa o politica e non persegue fini di lucro. Essa si ispira al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La FISB svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

La F.I.S.B. è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

Sono scopi istituzionali della F.I.S.B. l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del Bowling in tutte le sue varianti, inclusa l'attività di formazione di atleti e tecnici, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle norme generali del C.I.O. del C.O.N.I. e della F.I.Q.

La F.I.S.B. disciplina nel proprio ambito e nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'ordinamento sportivo, tutti i settori dell'attività sportiva dilettantistica del Bowling, e può

costituire, all'uopo, distinte articolazioni organizzative, anche per specifiche varianti o specialità del Bowling, per le quali sono accettate dalla F.I.S.B. anche le norme e gli indirizzi del Bowling European Corporatif (d'ora in avanti "B.E.C."), del World Tenpin Bowling Association (d'ora in avanti "W.T.B.A.") e del World Nine Bowling Association (d'ora in avanti "W.N.B.A."), purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

In particolare, la F.I.S.B. persegue lo sviluppo dell'attività agonistica ed amatoriale, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione all'attività internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.Q. e del C.O.N.I.

La F.I.S.B. previene e reprime l'uso di sostanza o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, fermo restando che aderisce in modo incondizionato alle Norme Sportive Antidoping del Coni

ART. 3 - DURATA E SEDE

La F.I.S.B. ha durata illimitata e la sua sede è a Roma.

La delibera di variazione della sede Federale può essere assunta dal Consiglio Federale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti.

TITOLO II

I SOGGETTI

CAPO I - SOCIETÀ

ART. 4 - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le Associazioni Sportive (d'ora in avanti "A.S.") sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e possono essere costituite, sia sotto forma di associazioni, che di Società di persone o di capitali o di cooperative, nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto del C.O.N.I. e del presente Statuto.

I loro statuti devono essere formulati nel rispetto dell'art.90 della L. n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FISB.

Esse sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. o, per delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della F.I.S.B. e devono essere regolamentate da uno Statuto ispirato al principio democratico e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa.

Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i regolamenti interni e le relative variazioni.

ART. 5 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

Le A.S. sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto, i Regolamenti della F.I.S.B., e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Esse devono inoltre esercitare la loro attività agonistica o amatoriale, nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

Le A.S. osservano le deliberazioni e le decisioni della F.I.S.B, dei suoi Organi, e adempiono agli obblighi di carattere economico prescritti.

Sono tenute, altresì, ad osservare i principi emanati dal C.I.O. e a mettere a disposizione della F.I.S.B. gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

Gli affiliati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) prendere parte alle manifestazioni federali, alle gare organizzate e autorizzate in Italia dalla F.I.S.B., nonché a quelle bandite all'estero, in conformità alle disposizioni federali;
- c) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali.

ART. 7 - AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

Le associazioni sportive (A.S.), che intendono praticare, lo sport del Bowling nell'ambito della F.I.S.B., devono ad essa affiliarsi.

Possono chiedere l'affiliazione le Associazioni Sportive (A.S.):

- a) che siano regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto nel rispetto dell'art.90 della L.n 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e coerente con la Statuto tipo approvato dal Consiglio Federale della F.I.S.B.;
- b) che garantiscano effettivo esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale con il tesseramento del numero minimo di 10 (dieci) atleti e tecnici secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico;
- c) i cui componenti dell'Organo Direttivo dell'Associazione Sportiva, indicati all'atto dell'affiliazione, risultino esenti da condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno o da squalifiche o inibizioni comminate dalla F.I.S.B. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e complessivamente superiori ad un anno, e non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA

Le associazioni sportive (A.S.) dovranno provvedere annualmente alla riaffiliazione nei modi e nei termini stabiliti nel Regolamento Organico.

ART. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.S.B.

Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.B. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva federale assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi nei quali l'affiliato sia stato sottoposto in posizione di aspettativa secondo le norme del Regolamento Organico;
- d) per mancata riaffiliazione;
- e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- f) per radiazione determinata da gravi infrazioni a norme federali, accertate da Organi di Giustizia e dagli stessi comminata con sentenza definitiva.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati, cessati per qualsiasi motivo, saranno personalmente e solidalmente responsabili di eventuali posizioni debitorie nei confronti della F.I.S.B. e di altri affiliati e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa vigente.

In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di associazioni né tesserarsi ad altra associazione sino all'adempimento del precitato obbligo.

La cessazione di appartenenza alla F.I.S.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Contro la decisione di revoca o diniego di affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art.7, quinto Comma, lettera n) dello Statuto del C.O.N.I. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

ART. 9 - FUSIONE ED INCORPORAZIONE

La fusione o l'incorporazione di Associazioni affiliate può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

CAPO II – TESSERATI

ART. 10 - I TESSERATI

Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Atleti;
- b) i Dirigenti Federali;
- c) i Tecnici Federali;
- d) gli Ufficiali di Gara;
- e) i Dirigenti Sociali;
- f) i Presidenti Onorari e i Soci d'onore.

Gli Atleti e i Dirigenti Sociali entrano a far parte della Federazione con l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione dell'associazione di appartenenza; i Tecnici Federali, e gli Ufficiali di Gara vengono tesserati a seguito dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali; i Dirigenti Federali all'atto dell'elezione o della nomina; i Presidenti Onorari ed i Soci d'onore all'atto della nomina.

Acquisiscono la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1) coloro che, avendo acquisito eccezionali meriti verso lo sport del bowling, vengono proclamati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale.

ART. 11 - GLI ATLETI

Gli atleti sono inquadrati nelle A.S. affiliate alla F.I.S.B.

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Essi devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.I.S.B., nonché quelli della F.I.Q., e, per le rispettive specialità, del W.T.B.A., W.N.B.A. e B.E.C., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

ART. 12 - GLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di bowling per assicurarne la regolarità, nonché l'applicazione dei regolamenti tecnico agonistici e delle relative sanzioni sulle piste di gioco.

Gli Ufficiali di gara svolgono le funzioni loro attribuite con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Gli Ufficiali di Gara sono iscritti in un apposito albo federale tenuto secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

Le funzioni degli Ufficiali di Gara sono disciplinate nei Regolamenti della F.I.S.B.

ART. 13 - I TECNICI FEDERALI

I tecnici federali sono inseriti nei quadri, dopo aver superato le attività di formazione programmate dalla F.I.S.B., secondo le distinte qualifiche di tecnici sportivi e tecnici delle attrezzature.

I tecnici sportivi ed i tecnici delle attrezzature, inquadrati presso le A.S. affiliate nella qualifica loro attribuita, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale di essa.

Il Regolamento Organico fissa i requisiti per l'acquisizione delle diverse qualifiche e per lo svolgimento e la regolamentazione dell'attività dei tecnici federali.

ART. 14- DOVERI DEI TESSERATI

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

I tesserati, in particolare, devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI.

E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FISB

ART. 15 - DIRITTI DEI TESSERATI

I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività federale, tramite le rispettive A.S.;
- b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali e sociali;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti Federali;
- d) essere tutelati dagli Organi Federali nell'ambito delle attività ufficiali riconosciute.

ART. 16 – REQUISITI, DURATA E CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

Possono essere tesserati alla F.I.S.B., per il tramite delle Associazioni Sportive, tutti i soggetti di cui al precedente art.10, sempre che non risultino colpiti da un provvedimento di radiazione della F.I.S.B. o di altra Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. Con il tesseramento si determina il vincolo all'Associazione Sportiva per la durata del tesseramento stesso.

Il tesseramento ha la durata dell'anno solare e cessa:

- a) per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 8 del presente Statuto
- b) per decadenza a qualsiasi titolo della carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;

Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e le modalità per lo svincolo sono demandate al Regolamento Organico.

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 17 - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI

Gli Organi della F.I.S.B. sono:

A) ORGANI CENTRALI:

- 1) L'Assemblea Generale delle A.S.;
- 2) Il Presidente Federale;
- 3) Il Consiglio Federale;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) Il Segretario Generale;
- 6) La Consulta dei Presidenti Periferici;

B) ORGANI PERIFERICI:

- 1) Le Assemblee Regionali delle A.S.;
- 2) Il Presidente del Comitato Regionale;
- 3) I Comitati Regionali;
- 4) Il Delegato Regionale
- 5) L'Assemblea Provinciale
- 6) Il Presidente Provinciale;
- 7) Il Comitato Provinciale;
- 8) Il Delegato Provinciale

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) Il Procuratore Federale;
- 2) Il Giudice Unico Sportivo Nazionale o Regionale;
- 3) La Commissione di Giustizia e Disciplina;
- 4) La Commissione d'Appello;
- 5) La Corte Federale.

D) ALTRE STRUTTURE:

- 1) Il Comitato Tecnico Sportivo;
- 2) Il Comitato Tecnico Attrezzature;
- 3) La Segreteria Federale.

Sono disciplinate nelle Norme Sportive Antidoping i compiti e le funzioni dei soggetti e degli organismi preposti all'attuazione delle norme Antidoping.

CAPO II - ORGANI FEDERALI

SEZ. I - ORGANI CENTRALI

ART. 18 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale delle A.S. è il supremo organo della Federazione.

Essa è composta dai presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o da un loro delegato, purché componente il Consiglio Direttivo di A.S., regolarmente tesserato alla F.I.S.B., nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività aventi diritto al voto.

La partecipazione, con diritto di voto, è riconosciuta alle Associazioni Sportive affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano in ciascuna delle stagioni sportive ricomprese nell'arco dei suddetti 12 mesi, con carattere continuativo, svolto effettiva attività agonistica federale, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia gare o campionati federali, individuali e/o a squadre, iscritte nei calendari ufficiali della Federazione, ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FISB .

La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni ed in attività , in possesso della cittadinanza italiana e regolarmente tesserati, in seno alla propria A.S.. Gli atleti e i tecnici maggiorenni ed in attività dispongono di un voto ciascuno in seno alla rispettiva A.S. per l'elezione dei propri rappresentanti.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascuna A.S. devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzione definitiva - di squalifica e/o sospensione dall'attività federale - in corso di esecuzione e alle A.S. che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento.

L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.

ART.19 – DELEGHE

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.
2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto, purchè quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante.
3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.
4. Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato ovvero il dirigente da questi delegato può rappresentare in Assemblea per delega un massimo di:
 - una associazione o società sportiva oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cento associazioni o società sportive con diritto al voto;
 - due associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
 - tre associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
 - quattro associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a mille associazioni o società sportive con diritto al voto;
 - cinque associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento associazioni o società sportive con diritto al voto;
 - sei associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare da millecinquecento a duemila associazioni o società sportive con diritto al voto;
5. Non è' ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza.
6. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.
7. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:
 - una associazione o società sportiva oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 20 associazioni o società sportive con diritto al voto;

W



- due associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- tre associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni o società sportive con diritto al voto;
- quattro associazioni o società sportive oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 200 associazioni o società sportive con diritto al voto.

8. Nelle Assemblee Provinciali è ammessa una sola delega a condizione che il numero delle società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 10.

9. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

10. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche..

ART. 20 - CONVOCAZIONE

Le Assemblee Generali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera Raccomandata spedita agli aventi diritto al voto almeno 30 giorni prima della data stabilita. Le convocazioni ai rappresentanti degli atleti e tecnici eletti in seno a ciascuna A.S. sono valide anche se inviate presso la sede delle A.S. di appartenenza risultante dagli atti di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

In caso di necessità di procedere alla rinnovazione, totale o parziale, degli organi federali o in altri casi di particolare urgenza, il Consiglio federale con delibera motivata può ridurre sino a 10 giorni il termine di cui al precedente comma.

I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

L'Assemblea Generale ordinaria deve tenersi, per il rinnovo delle cariche federali, entro e non oltre il 15 Marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi;

L'Assemblea elettiva deve essere preceduta dalle Assemblee delle A.S. per la elezione del rappresentante degli atleti e dei tecnici di ciascuna società. Il Regolamento Organico disciplina i modi, i termini e le procedure delle indicate Assemblee.

L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

Per gravi e particolari motivi l'Assemblea Straordinaria può essere indetta dal Presidente Federale.

L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta anche a seguito di motivata richiesta, presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta e celebrata entro i successivi 30 giorni. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata a seguito di richiesta della metà più uno degli atleti e dei tecnico maggiorenni societari aventi diritto a voto.

L'Assemblea Generale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento organico.

Funge da Segretario il Segretario Federale.

ART. 21 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, la validità è indipendente dal numero dei presenti.

ART. 22 -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea Generale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale - garantendo le riserve di posti per i 2 componenti atleti tra cui un uomo ed una donna e per il componente tecnico -, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e i componenti la Corte Federale;
- b) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
- c) nomina i Presidenti onorari e i Soci d'onore;
- d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero i singoli membri di esso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Corte Federale, venuti a mancare per qualsivoglia causa;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre al CONI, per le prescritte verifiche, e per l'approvazione;
- c) approva i bilanci federali, nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione degli stessi da parte della Giunta Nazionale del CONI. In questo caso partecipano all'Assemblea esclusivamente i rappresentanti delle società ed associazioni sportive.
- d) delibera lo scioglimento della Federazione e la destinazione del patrimonio;
- e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie.





ART. 24 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO

All'Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, individuati ai sensi dell'art. 18. In caso di indisponibilità dei rappresentanti titolari della categoria degli atleti e della categoria dei tecnici sono ammessi, in qualità di supplenti, i primi dei non eletti di ciascuna categoria.

Partecipano, senza diritto al voto, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali o loro Delegati, i candidati alle cariche elettive.

Possono assistere eventuali altri che il Presidente o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

Gli aventi diritto al voto concorrono all'elezione del Presidente della Federazione e di tutte le altre cariche elettive Federali centrali previste dal presente Statuto. I Consiglieri Federali, sono eletti con votazioni distinte per la componente atleti, tecnici e delle A.S., cui partecipano solo i delegati delle rispettive categorie.

Tutte le A.S. aventi diritto al voto dispongono di uguale diritto al voto.

Ad ogni A.S. sono attribuiti, complessivamente n.10 voti, così suddivisi:

- n.7 voti al presidente della A.S., ovvero al dirigente societario in carica da questi appositamente delegato;
- n.2 voti al rappresentante degli atleti, eletti nell'ambito dell'assemblea societaria di categoria;
- n.1 voto al rappresentante dei tecnici, eletto nell'assemblea societaria di categoria.

ART. 25 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che nei casi in cui venga richiesta una maggioranza qualificata.

Le votazioni si svolgono per appello nominale o per alzata di mano e controprova, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale composto dal Presidente dell'Assemblea, da un vice-Presidente, dal Segretario della F.I.S.B. o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori, che può essere eletto per acclamazione.

La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche "ad honorem".

L'Assemblea Nazionale elettiva procede con votazioni separate alle seguenti elezioni:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Corte Federale

A dette votazioni concorrono tutti gli aventi diritto al voto.

M

[Handwritten signature]

L'Assemblea Nazionale elettiva procede con votazioni separate e distinte per categoria alle elezioni;

- a) Dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle A.S.;
- b) Dei 2 consiglieri Federali-atletici;
- c) Del Consigliere Federale-tecnico

A dette votazioni concorrono i rappresentanti di ciascuna categoria distintamente.

ART. 26 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.B. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva; esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale; presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e della Consulta di cui all'art. 43, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti federali e ne delega la firma.

Invita alle riunioni del consiglio Federale Dirigenti, tesserati, od ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.

Convoca, altresì, l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti, anche di competenza del Consiglio Federale, necessari ad evitare pregiudizio alla F.I.S.B., con l'obbligo di sottoporli, a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento.

Il Presidente controlla tutti gli Organi ed uffici della Federazione, eccezion fatta per quello che concerne gli Organi di Giustizia Federale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le ipotesi di dimissioni o decadenza del Presidente sono disciplinate dal successivo art.30.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente deve delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, al più anziano di età.

In caso di dimissioni o di vacanza di un Vice-Presidente, viene sostituito con l'altro Vice-Presidente e si provvederà all'elezione di un altro in seno al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vice-Presidente delegato, che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.S.B., eserciterà l'ordinaria amministrazione e provvederà alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente della F.I.S.B. può concedere grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

ART. 27 - IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente Federale che lo presiede;
- b) da 9 consiglieri

che sono eletti tra i candidati che conseguono il maggior numero di voti nella relativa assemblea.

Almeno due dei suoi componenti devono essere eletti tra gli atleti (un uomo e una donna) ed almeno uno tra i tecnici federali. Il totale dei rappresentanti di atleti e tecnici deve essere comunque pari al 30% del numero dei Consiglieri Federali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge tra i propri componenti, due Vice-Presidenti proposti dal Presidente Federale.

In caso di mancata elezione dei Vice Presidenti Federali, come proposti dal Presidente Federale, per due tentativi successivi, risultano eletti di diritto i due Consiglieri Federali più anziani di tesseramento. In caso di eventuale parità, prevalgono i più anziani di età.

La votazione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, che, si esprime a voto palese..

ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta scritta motivata da almeno 5 dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio Federale hanno diritto di partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili in merito all'attività federale.

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno 5 Consiglieri.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Il membro del Consiglio Federale che risulti assente per tre riunioni consecutive, salvo casi di forza maggiore, decade automaticamente.

Funge da segretario il Segretario Generale della F.I.S.B.

ART. 29 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

In particolare:

- 1) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
- 2) predispone, unitamente al Presidente Federale, il Bilancio di Previsione della gestione federale;

3) approva il bilancio preventivo – entro il 30 novembre di ciascun anno - e le relative variazioni nonché il bilancio consuntivo– entro il 30 aprile. I bilanci suddetti corredati con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale vengono, poi, trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione,. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli soggetti affiliati aventi diritto a voto per deliberare sull'approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative dopo l'approvazione del CONI devono essere trasmessi a tutte le Società aventi diritto a voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.

Ove la FISB costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

- 4) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping, che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
- 5) vigila sull'osservanza dello Statuto e sulle norme federali;
- 6) ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- 7) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni, nonché sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse, emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- 8) delibera sulle fusioni e sulle incorporazioni;
- 9) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, stabilendo luogo, data, orario ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione di Assemblee Straordinarie;
- 10) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- 11) delibera gli importi di tutte le quote e le tasse federali dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
- 12) istituisce, se ne ravvede la necessità, per il buon funzionamento della Federazione, Commissioni o altri Organismi, assegnando particolari incarichi, fissandone composizione, attribuzione e durata;
- 14) provvede alla nomina del Delegato Regionale e Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento;
- 15) determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
- 16) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati periferici ed alla nomina di Commissari Straordinari. I Commissari dovranno provvedere entro 60 giorni all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;

h



- 17) nomina, senza possibilità di revoca, i componenti degli Organi di Giustizia, salvo la Corte Federale;
- 18) designa il presidente Onorario e i Soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- 19) verifica la regolarità delle Assemblee elettive periferiche ai sensi del successivo articolo 38.

ART. 30 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni del Presidente: in tale ipotesi il Presidente e il Consiglio resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi, al massimo, entro i successivi 30 giorni; in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice Presidente, unitamente al Consiglio Federale.
- b) per impedimento definitivo del Presidente: in tale ipotesi il Vice-Presidente provvederà all'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da tenersi nei termini sub a);
- c) per dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da tenersi nei termini di cui alla precedente lettera a).

La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

ART. 31 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

In ogni caso di vacanza dei membri del Consiglio Federale si provvederà all'integrazione dell'organo stesso, chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà alla copertura dei posti con nuove elezioni che verranno effettuate in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Dovrà invece essere celebrata l'Assemblea straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi entro i successivi 30 giorni, qualora risulti compromessa la funzionalità dell'organo, vale a dire se le vacanze raggiungano la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

In caso di rinnovo parziale o totale i nuovi membri del Consiglio Federale resteranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico, qualunque sia la data del loro insediamento.

ART. 32 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente, è eletto dall'Assemblea. Il CONI nomina due componenti effettivi e due supplenti in conformità alla normativa vigente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso ogni volta che ne ravvisa la necessità e, comunque, almeno 4 volte all'anno, nonché ogni volta ne facciano richiesta almeno i due Revisori effettivi.

Il Collegio dovrà provvedere a redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

I Revisori effettivi convocati hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute del Collegio per la loro intera durata, salvo gravi impedimenti da comunicare, comunque, sempre in anticipo al Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito e può operare se è presente la maggioranza dei membri effettivi. Il Presidente impossibilitato a prendere parte ai lavori del Collegio può delegare le sue funzioni al Revisore effettivo più anziano di età.

Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Revisore dissenziente ha facoltà di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Per poter essere eletto Presidente o componente il Collegio dei Revisori è necessaria l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi professionali: Dottori Commercialisti, ed Esperti Contabili, Registro dei Revisori Contabili. Non è richiesto il tesseramento alla F.I.S.B.

Art. 33 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della Federazione.

In particolare provvede ad esercitare il controllo contabile della F.I.S.B., verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

I membri effettivi devono essere invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti. I membri supplenti intervengono alle sedute degli organi deliberanti in caso di temporanea assenza di un Revisore effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare al Presidente del Collegio ed alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione, salvo i casi di forza maggiore.

I membri effettivi del Collegio, inoltre, possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso

tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.B. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

- a) assistere il Consiglio Federale nell'assumere decisioni ed iniziative in materia finanziaria;
- b) esaminare i progetti del bilancio preventivo e le relative variazioni, riferendo con relazione scritta al C.F.;
- c) esaminare il bilancio d'esercizio e, dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni sui documenti di spesa, riferire con relazione scritta al C.F.;
- d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, inoltre, i compiti che gli sono affidati dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

ART. 34 – CESSAZIONE DELLA CARICA E SOSTITUZIONI

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza.

Sono cause di decadenza dalla carica:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale;
- la mancata presenza, senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale nel corso di un esercizio sociale;
- la cancellazione o la sospensione dagli Albi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, od al Registro dei Revisori Contabili.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà esser celebrata apposita Assemblea straordinaria.

Gli altri membri eventualmente cessati sono sostituiti dai supplenti in ordine di età ed il CONI provvederà alle nuove nomine.

Art. 35 – CAUSE DI INELEGGIBILITA'

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti o nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Federazione da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza, nonché chi si trova nella condizione di cui all'art. 55 comma 1 lett. g).

ART. 36 – LA SEGRETERIA FEDERALE

La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale che è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede all'esecuzione degli adempimenti istituzionali, quali la tenuta degli elenchi degli affiliati e dei tesserati, il supporto organizzativo all'attività federale, la tenuta della contabilità e dell'amministrazione in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale.

Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Federale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali. In caso di sua assenza il Consiglio Federale nomina un sostituto per lo svolgimento delle funzioni.

Svolge le attribuzioni ed i compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali nonché, dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo internazionale.

Assolve tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni fissate nelle Norme Sportive Antidoping.

SEZ. II - ORGANI PERIFERICI

ART. 37 – COMITATI PERIFERICI

La F.I.S.B. si articola in Comitati periferici da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.

Nelle province di Trento e Bolzano ed Aosta sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.

I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.

Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un Delegato, con durata del mandato quadriennale, salvo revoca per sua inattività.

Ravvisandone la necessità il Consiglio Federale può nominare delegati anche per singoli Comuni ovvero per gruppi di più Comuni.

ART. 38 – CONSIGLI PERIFERICI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONI

I Consigli periferici sono eletti dalle Assemblee periferiche ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti a verifica e controllo del Consiglio Federale, secondo le norme federali e le disposizioni del Consiglio federale

I Consigli periferici sono composti da un Presidente e da quattro consiglieri. Il numero dei consiglieri è elevato a cinque per i Comitati Regionali istituiti in Regioni comprendenti più di cinque province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di trenta affiliati con diritto a voto. Tra i consiglieri deve essere eletto almeno un atleta e almeno un tecnico.

lu



I Consigli periferici eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea periferica, un Vice-Presidente con funzioni vicarie, un Consigliere che fungerà da segretario.

Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale delibera lo scioglimento anticipato dei Comitati periferici per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, nominando contemporaneamente un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a sessanta giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta, onde riportarli alla normalità. Il Commissario Straordinario provvede a convocare e far celebrare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro 90 giorni dalla data della sua nomina, salvo deroga richiesta e concessa motivatamente dal Consiglio Federale.

A conclusione del commissariamento, il Commissario straordinario relaziona al Consiglio Federale in ordine alle eventuali iniziative e provvedimenti, da deliberarsi da parte di quest'ultimo.

ART. 39 – COMITATI PERIFERICI: ATTRIBUZIONI

I Comitati periferici rappresentano la F.I.S.B. ai fini sportivi nel territorio di competenza, in armonia con gli indirizzi ed i principi fissati dagli organi centrali; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del C.O.N.I., con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento del bowling nonché la diffusione della pratica sportiva.

I Comitati periferici hanno inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) attuare le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della F.I.S.B., di cui hanno la rappresentanza, ai soli fini sportivi, nel loro ambito territoriale;
- b) amministrare i fondi messi a disposizione dalla F.I.S.B. secondo le norme federali;
- c) organizzare l'attività demandata dal Consiglio Federale;
- d) esplicitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

ART. 40 – ASSEMBLEE PERIFERICHE

Nelle Assemblee periferiche, per la convocazione delle stesse, per gli aventi diritto al voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, e quelle di cui al presente articolo ed al successivo.

Le Assemblee periferiche vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Le Assemblee Regionali devono svolgersi obbligatoriamente entro trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale; in ciascuna Regione le Assemblee provinciali devono svolgersi prima dell'Assemblea regionale.

Per le elezioni delle cariche periferiche il numero dei voti spettante alle A.S. della Regione o della Provincia, nonché ai rappresentanti atleti e tecnici è computato sulla base del precedente articolo 24.

Le deleghe sono regolate dal precedente articolo 19, commi 7 e 8.

ART. 41 – ASSEMBLEE PERIFERICHE: ATTRIBUZIONI

Le Assemblee periferiche ordinarie:

- a) eleggono, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato periferico;
- b) approvano annualmente il rendiconto e la relazione sulla gestione del Comitato, predisposta dal Comitato stesso;
- c) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

L'Assemblea periferica straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato periferico, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 30 e 31.

ART. 42 – PRESIDENTE DEL COMITATO PERIFERICO

Il Presidente del Comitato periferico rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.S.B. nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Comitato, del funzionamento e della gestione dello stesso nei confronti dell'Assemblea periferica e del Consiglio Federale. Amministra, unitamente al Consiglio Periferico, i fondi assegnati per il funzionamento del Comitato, nel rispetto delle norme del presente statuto e del regolamento di amministrazione federale.

Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Per l'elezione del Presidente del Comitato periferico si applicano le norme previste per il Presidente Federale.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

ART. 43 - CONSULTA DEI PRESIDENTI PERIFERICI

I Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e i Presidenti dei Comitati Provinciali, aventi più di 200 tesserati, sono convocati almeno una volta l'anno, in riunioni congiunte con il Presidente Federale e i Consiglieri Federali, uno di questi nella veste di coordinatore.

La consulta è organo consultivo del Consiglio Federale. Le modalità di funzionamento sono demandate al Regolamento Organico.

ART. 44 – ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE AUTONOME DI LIVELLO NAZIONALE

La F.I.S.B. riconosce in qualità di aderenti le Associazioni che praticano ed organizzano l'attività del bowling a livello ludico-ricreativo o amatoriale, a condizione che le stesse siano rette da Statuti conformi alle normative federali ed ai principi dell'ordinamento sportivo ed approvati dal Consiglio Federale.

Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, diritti e doveri degli affiliati, con esclusione del diritto di voto nelle Assemblee Federali.

SEZ. III - LA GIUSTIZIA FEDERALE

ART. 45 - ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sono Organi di Giustizia Federale di primo grado:

- a) Il Giudice Regionale Sportivo;
- b) Il Giudice Unico sportivo;
- c) La Commissione di Giustizia e Disciplina.

Sono Organi di Giustizia di secondo grado:

- a) La Commissione d'Appello;
- b) La Corte Federale.

Il Procuratore Federale è anch'esso organo di giustizia, che svolge le funzioni inquirenti e requirenti in tutti i gradi della giustizia Federale.

ART. 46 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo o frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione su tutto il territorio nazionale Costituisce il principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale. Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.

Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

E' sancita l'immediata esecutorietà delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravissimi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.

La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo pur nel rispetto del diritto di difesa.

La durata del processo sportivo non può essere di norma superiore ai 30 giorni.

Contro le decisioni dei giudizi di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso organo di giustizia.

La F.I.S.B. garantisce inoltre la riabilitazione, istituito attraverso il quale si estinguono le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna qualora, decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo, il sanzionato abbia dato effettiva e costante espressione di buona condotta.

Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare, il relativo provvedimento può essere assunto, anche durante la fase delle indagini, dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore Federale. Il provvedimento, pena la nullità dello stesso, deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza, della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato. Tale provvedimento, tuttavia, non può protrarsi per più di sessanta giorni. Esso può essere revocato o modificato dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro lo stesso è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

In materia di doping per le competenze e relative procedure si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti anche tra soggetti non tesserati, purché laureati in materie giuridiche o giuridico – economiche e che abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Svolgono la loro funzione in piena autonomia e restano in carica per l'intero quadriennio e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina.

Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.

I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FISB.

La FISB, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla procura federale.

Gli Organi di Giustizia sono nominati, salvo la Corte Federale, dal Consiglio Federale e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

I termini, le modalità, le procedure concernenti gli Organi di Giustizia, nonché le sanzioni disciplinari sono determinati nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.





Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

ART. 47 – IL PROCURATORE FEDERALE

Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale nominato dal Consiglio Federale insieme ad un suo sostituto e da eventuali collaboratori.

ART. 48 - IL GIUDICE UNICO SPORTIVO

Il Giudice Unico Sportivo ed un supplente vengono nominati dal Consiglio Federale.

Il Giudice Unico Sportivo, è organo monocratico, ed ha competenza a giudicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, su tutte le infrazioni tecniche denunciate dagli Ufficiali di Gara.

In base alla competenza, si distingue il Giudice Unico Sportivo Nazionale ed il Giudice Unico Sportivo Regionale.

Il Giudice Unico Sportivo Nazionale, ha competenze esclusivamente alle manifestazioni ufficiali di livello nazionale.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale, ha competenze riferite esclusivamente alle manifestazioni ufficiali di livello regionale o infraregionale.

ART. 49 - LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

La Commissione di Giustizia e Disciplina è costituita da n. 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 membri supplenti.

Viene nominata dal Consiglio Federale.

Decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo.

Giudica in primo grado, su tutte le infrazioni statutarie e regolamentari di tutti i soggetti della F.I.S.B., denunciate con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Giudica altresì, in primo grado nei giudizi in cui siano parti i componenti degli Organi Federali Centrali e gli Organi di Giustizia.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di 3 membri.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.

ART. 50 - LA COMMISSIONE D'APPELLO

La Commissione d'Appello è costituita da n. 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti.

Viene nominata dal Consiglio Federale.

Decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, pervenuti con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, con esclusione di ricorsi nei confronti dei componenti degli Organi Federali Centrali e degli Organi

di Giustizia Federale per i quali è competente la Corte Federale. Dispone inoltre, su richiesta dell'interessato ed ove ne ricorrano i requisiti, la riabilitazione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.

ART. 51 - LA CORTE FEDERALE

La Corte Federale è costituita da n. 3 membri effettivi di cui uno in funzione di Presidente, e da due membri supplenti.

Viene eletta dall'Assemblea Generale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione di n. 3 membri. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 52 - COMPITI DELLA CORTE FEDERALE

La Corte Federale:

- a) funge da organo giudicante di secondo grado per tutti i componenti degli Organi Federali Centrali e degli Organi di Giustizia per fatti connessi allo svolgimento delle loro funzioni;
- b) funge da organo di conciliazione, in caso di vertenze sulla corretta interpretazione delle norme Federali;
- c) risolve i conflitti di competenza fra Organi Federali.

SEZIONE IV ALTRE STRUTTURE

ART. 53 - COMITATO TECNICO SPORTIVO

Il Comitato Tecnico Sportivo è la struttura federale incaricata di elaborare e proporre al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, i programmi di natura tecnico-organizzativa.

La composizione, il numero e l'esplicazione dell'attività del Comitato sono fissati dal Regolamento Organico, da altri Regolamenti Federali o specifiche delibere del Consiglio Federale.

Il Comitato può essere coordinato da un componente del Consiglio Federale ed essere suddiviso nei settori: Giovanile, Tecnico, Arbitrale o in quelli stabiliti dal Consiglio Federale.

ART. 54 – COMITATO TECNICO ATTREZZATURE

Il Comitato Tecnico Attrezzature è la struttura federale incaricata di elaborare e proporre al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, i programmi di natura tecnica relativi alle attrezzature.

La composizione, il numero e l'esplicazione dell'attività del Comitato sono fissati dal Regolamento Organico, da altri Regolamenti Federali o specifiche delibere del Consiglio Federale.

Il Comitato può essere coordinato da un componente del Consiglio Federale ed essere suddiviso nei settori: piste, palle o in quelli stabiliti dal Consiglio Federale.

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

ART. 55 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Per essere eletti o nominati alle cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni e muniti della capacità di agire;
- b) avere la cittadinanza italiana;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA
- f) per la candidatura alla rappresentanza di Atleti o Tecnici, essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio nell'ambito della categoria di appartenenza;
- g) è ineleggibile colui che, come fonte primaria o prevalente di reddito, ha un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione, nonché chi abbia controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

La dimostrazione del possesso dei requisiti deve essere fornita attraverso idonea documentazione che l'interessato è tenuto a procurarsi e a presentare alla Segreteria Generale o all'organo Periferico presso il quale ha luogo l'elezione o la nomina.

Per la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica chi la ha ricoperta per due mandati consecutivi, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno.

Per l'elezione successiva a due mandati consecutivi, il Presidente uscente ricandidato viene confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

W



ART. 56 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E DI GIUSTIZIA

Per concorrere alle cariche di Presidente Federale, Consigliere Federale, Presidente del Collegio dei Revisori o di membro della Corte Federale deve essere presentata formale candidatura, con dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità entro il termine di giorni 15 dalla data di celebrazione dell'Assemblea o, in caso di Assemblea Straordinaria, entro il diverso termine stabilito con delibera motivata del Consiglio Federale, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico, alla Segreteria Generale per verificarne le candidature.

A pena di inammissibilità la candidatura deve indicare la categoria - consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico - per la quale si intende proposta. Non sono cumulabili più candidature per diverse categorie. Per la carica di Presidente della Federazione non occorre indicare la categoria di riferimento.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.

La Segreteria Generale provvederà alla formazione di distinte liste per ciascuna carica, e per quelle di Presidente e Consigliere Nazionale, indicando a fianco di ciascun nominativo la qualifica - consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico.

Per concorrere alle cariche degli organi periferici le candidature, da inoltrarsi ai rispettivi Comitati o Delegati, devono essere accompagnate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

ART. 57 – INCOMPATIBILITA'

1 – Le cariche di componenti degli Organi centrali e periferici sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

2 – Le cariche di Presidente Federale di Consigliere Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

E', inoltre, incompatibile con le cariche federali, sociali e con la qualifica di insegnante Tecnico, la qualifica di ufficiale di gara. E', altresì, incompatibile, con le cariche federali la qualifica di Presidente di Associazione.

3 – Verificandosi i casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, a mezzo raccomandata, inviata alla Segreteria Generale, per una sola carica. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è decaduto d'ufficio dalla nuova carica.

4 – Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri

ART 58 - DURATA DELLE CARICHE FEDERALI

Le cariche Federali, hanno durata di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.

TITOLO V - GESTIONE FEDERALE

ART. 59 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

La F.I.S.B. provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con eventuali fondi ad essa assegnati dal C.O.N.I., con i proventi del tesseramento degli iscritti, delle affiliazioni e delle riaffiliazioni delle Associazioni Sportive, con i ricavi delle manifestazioni da essa organizzate o da tornei autorizzati, con introiti o lasciti da parte di Istituzioni, Enti o altri soggetti, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

La gestione amministrativa della FISB spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità.

Tutte le entrate e le uscite, di qualsiasi Organo centrale e periferico, devono essere riportate in un unico bilancio della Federazione secondo direttive emanate dal Consiglio Federale.

L'esercizio finanziario della Federazione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione amministrativa deve svolgersi in coerenza con le linee espresse dall'Assemblea e con gli indirizzi adottati dal Consiglio Federale, sotto la responsabilità politica del Presidente Federale.

ART. 60 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della F.I.S.B. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi..

Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 61 – SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ARBITRATO PER LO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FISB hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

2. E' riconosciuta la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la FISB a soggetti affiliati tesserati o licenziati a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.

3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del Codice di Procedura Civile.

4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un Arbitro unico o da un Collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 62 ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della FISB possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 61, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo Organo di giustizia federale.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i

componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 63 - REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE

I Regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Regolamento Organico, quello di Giustizia e comunque quelli attuativi del presente Statuto devono essere approvati dal C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi.

ART. 64 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria presa alla presenza di almeno il 50% degli aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

Nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

ART. 65 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dalle disposizioni del codice civile.

ART. 66 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Ai fini dell'applicabilità del l'Art. 55, comma 4 del presente Statuto il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita dall'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dei competenti organi di legge.

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1 – COSTITUZIONE

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

ART. 3 - DURATA E SEDE

TITOLO II I SOGGETTI CAPO I – SOCIETÀ

ART. 4 - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART. 5 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

ART. 6 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

ART. 7 - AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

ART. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.S.B.

ART. 9 - FUSIONE ED INCORPORAZIONE

CAPO II – TESSERATI

ART. 10 - I TESSERATI

ART. 11 - GLI ATLETI

ART. 12 - GLI UFFICIALI DI GARA

ART. 13 - I TECNICI FEDERALI

ART. 14- DOVERI DEI TESSERATI

ART. 15 - DIRITTI DEI TESSERATI

ART. 16 – REQUISITI, DURATA E CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

TITOLO III ORDINAMENTO CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 17 - ORGANI E STRUTTURE FEDERALI

CAPO II - ORGANI FEDERALI

SEZ. I - ORGANI CENTRALI

ART. 18 - L'ASSEMBLEA GENERALE

ART.19 – DELEGHE

ART. 20 – CONVOCAZIONE

ART. 21 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

ART. 22 -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

ART. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

ART. 24 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO

ART. 25 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 26 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

ART. 27 - IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

ART. 29 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDEART.

ART. 30 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 31 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 32 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 34 – CESSAZIONE DELLA CARICA E SOSTITUZIONI

ART. 35 – CAUSE DI INELEGGIBILITA'

ART. 36 – LA SEGRETERIA FEDERALE

SEZ. II - ORGANI PERIFERICI

ART. 37 – COMITATI PERIFERICI

- ART. 38 – CONSIGLI PERIFERICI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONI
ART. 39 – COMITATI PERIFERICI: ATTRIBUZIONI
ART. 40 – ASSEMBLEE PERIFERICHE
ART. 41 – ASSEMBLEE PERIFERICHE: ATTRIBUZIONI
ART. 42 – PRESIDENTE DEL COMITATO PERIFERICO
ART. 43 - CONSULTA DEI PRESIDENTI PERIFERICI
ART. 44 – ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE AUTONOME DI LIVELLO NAZIONALE
SEZ. III - LA GIUSTIZIA FEDERALE
ART. 45 - ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE
ART. 46 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
ART. 47 – IL PROCURATORE FEDERALE
ART. 48 - IL GIUDICE UNICO SPORTIVO
ART. 49 - LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
ART. 50 - LA COMMISSIONE D'APPELLO
ART. 51 - LA CORTE FEDERALE
ART. 52 - COMPITI DELLA CORTE FEDERALE SEZIONE IV
ALTRE STRUTTURE
ART. 53 - COMITATO TECNICO SPORTIVO
ART. 54 – COMITATO TECNICO ATTREZZATURE
TITOLO IV - CARICHE FEDERALI
ART. 55 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'
ART. 56 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E DI GIUSTIZIA
ART. 57 – INCOMPATIBILITA'
ART. 58 - DURATA DELLE CARICHE FEDERALI
TITOLO V - GESTIONE FEDERALE
ART. 59 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
ART. 60 – PATRIMONIO
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 61 – SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ARBITRATO PER LO SPORT
ART. 62 - ARBITRATO FEDERALE
ART. 63 - REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE
ART. 64 - MODIFICHE ALLO STATUTO
ART. 65 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
ART. 66 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

by

